

ACCOUNTING BULLETIN



PRIORITA' PER I BILANCI 2017.

Ultime settimane del 2017 e sarà poi tempo di bilanci con gli ormai consolidati criteri successivi alla prima applicazione del D.lgs. 139/ 2015 e dei nuovi principi contabili italiani aggiornati a seguito del recepimento della Direttiva 34/2013. Ricordiamo anche che nei bilanci 2017 con il decreto legislativo 30 dicembre 2016 n. 254, che ha attuato la direttiva 2014/95/UE, è richiesto, in capo alle società qualificabili come "enti di interesse pubblico" di grandi dimensioni, l'obbligo di redigere e pubblicare una dichiarazione, di natura individuale o consolidata, che contiene, per ogni esercizio finanziario, una serie di informazioni relative ai temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.

A pag. 3 dopo il consueto Update dedicato alle

novità OIC ed IFRS dell'ultimo trimestre si parla di bilancio 2017 per cui l'ESMA ha indicato nel suo statement le priorità tra cui le disclosures sull'impatto atteso dalla implementazione dei nuovi standards nel periodo di applicazione iniziale (IFRS 9, IFRS 15 E IFRS 16), come previsto dallo IAS 8, gli aspetti legati in modo specifico alla registrazione, misurazione e informativa dell'IFRS 3 ed alcuni aspetti specifici dello IAS 7. A livello nazionale nell'ultimo trimestre del 2017 Il Consiglio di Gestione dell'OIC ha approvato la pubblicazione in consultazione della bozza di OIC 11 Finalità e postulati del bilancio d'esercizio e di proposte di emendamenti ad alcuni principi contabili pubblicati nel 2016 che puntano a migliorare il quadro di applicazione ed a cui dedichiamo due approfondimenti da pag.6.

CONTENUTI

- P 1** EDITORIALE
- P 2** UPDATES
- P 4** ESMA PRIORITIES 2017
- P 6** OIC 11: IL NUOVO PRINCIPIO SULLE FINALITA'E I POSTULATI
- P 9** OIC: EMENDAMENTI AGLI ALTRI PRINCIPI

UPDATES

ENDORSEMENT DELL' IFRS 15 RICAVI E DELL' IFRS 16 LEASING

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale L 291 del 9 novembre 2017 i seguenti Regolamenti europei:

- Regolamento 2017/1986 che adotta l'IFRS 16 Leasing, inteso a migliorare la rendicontazione contabile dei contratti di leasing. Le società applicano lo standard, al più tardi, a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2019 o successivamente;
- Regolamento 2017/1987 che adotta le Modifiche all'IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti – Chiarimenti dell'IFRS 15. Le modifiche mirano a precisare alcuni requisiti e a fornire un'ulteriore agevolazione transitoria per le imprese che applicano il Principio. Le società applicano le modifiche, al più tardi, a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2018 o successivamente.

OIC 11 ED EMENDAMENTI AD ALCUNI OIC

Il Consiglio di Gestione dell'OIC ha approvato in ottobre 2017 la pubblicazione in consultazione:

- della bozza di OIC 11 Finalità e postulati del bilancio d'esercizio,
- di proposte di emendamenti ad alcuni principi contabili pubblicati nel 2016.

Nel seguito dell'*Accounting Bulletin* verranno trattati nel dettaglio la bozza e le modifiche proposte.

PRACTICE STATEMENT 2 MAKING MATERIALITY JUDGEMENTS

Lo IASB ha pubblicato a settembre 2017 il Practice Statement 2 Making Materiality Judgements. Si tratta di una guidance non vincolante volta a valutare la materialità dell'informazione quando si preparano i bilanci secondo gli IFRS.

Il Practice Statement fornisce una overview delle caratteristiche generali della materialità e presenta un processo a quattro fasi (step) che un'entità può seguire per valutare la materialità nella preparazione del suo bilancio.

Fornisce inoltre indicazioni su come determinare la materialità in circostanze specifiche - come informazioni finanziarie dell'esercizio precedente, errori e covenants ed interim.

ANNUAL IMPROVEMENTS IFRS STANDARDS 2015-2017 CYCLE

Lo IASB ha pubblicato il 12 dicembre 2017 gli Annual improvements 2015-2017 che contengono modifiche relative a quattro standards:

- IFRS 3 Business Combinations: una società ridetermina le partecipazioni in una joint operation quando ne acquisisce il controllo;
- IFRS 11 Joint Arrangements: una società non ridetermina le partecipazioni detenute in una joint operation quando ottiene il joint control del business;
- IAS 12 Income Taxes: una società contabilizza gli impatti tributary relative alla distribuzione dei dividendi nella stessa maniera;
- IAS 23 Borrowing Costs: una società contabilizza i finanziamenti come parte dei finanziamenti quando l'immobilizzazione è pronta per l'uso o la vendita;

Gli amendments saranno efficaci dal 1 gennaio 2019 con adozione anticipata permessa.

MODIFICHE ALL' IFRS 9 FINANCIAL INSTRUMENTS E ALLO IAS 28 INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES

Lo IASB in ottobre 2017 ha pubblicato alcune modifiche all'IFRS 9 Financial Instruments e allo IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures, in particolare:

- IFRS 9: le modifiche sono relative alle "Prepayment Features with Negative Compensation" che permettono l'applicazione del costo ammortizzato o del fair value through other comprehensive income (OCI) per le attività finanziarie con un'opzione di estinzione anticipata ("negative compensation");
- IAS 28 Long-term Interests in Associates and Joint Ventures: le modifiche definiscono che per i crediti a lungo termine verso una società collegata o joint venture che, nella sostanza, fanno parte dell'investimento nella società collegata o joint venture deve essere applicato l'IFRS 9.

ESMA PRIORITIES 2017

ALLA LUCE DELLO STUDIO SUGLI IMPATTI DELLE INFORMAZIONI FORNITE SU IFRS 9-15

Come ogni anno ESMA (European Securities and Markets Authorities), l'organismo che raccoglie le autorità regolamentative europee, ha pubblicato il 27 ottobre scorso il documento ("Public Statement") contenente gli argomenti di maggior criticità che sia gli operatori quotati, che i revisori, devono tenere in considerazione nello svolgimento dei loro rispettivi compiti legati ai bilanci degli esercizi 2017.

Le priorità identificate quest'anno riguardano:

- Le disclosures sull'impatto atteso dalla implementazione dei nuovi standards nel periodo di applicazione iniziale (IFRS 9, IFRS 15 E IFRS 16), come previsto dallo IAS 8;
- Gli aspetti legati in modo specifico alla registrazione, misurazione e informativa dell'IFRS 3;
- Alcuni aspetti specifici dello IAS 7.

Questi aspetti vanno ad aggiungersi a quelli oggetto dei PS degli anni passati, in quanto tuttora significativi; citiamo a titolo esemplificativo, l'impatto della Brexit, la presentazione della performance finanziaria e le "non financial informations" oggetto delle Guidelines pubblicate nel 2015.

Disclosures sui nuovi standards

Sulla base dello studio sulla implementazione dei nuovi standard sui bilanci 2016 e delle semestrali 2017 degli emittenti, pubblicato in contemporanea al PS, ESMA afferma che non sono state rispettate le attese.


I dati raccolti hanno mostrato che solo un numero limitato di emittenti ha fornito informazione sia qualitative che quantitative sull'impatto dei nuovi principi e che la qualità dell'informativa fornita varia nell' European Economic Area.

Sebbene, si cita, ESMA riconosce che più della metà degli emittenti del campione esaminato abbia fornito progressivamente più informazioni, l'ampiezza delle informazioni fornite rimane ridotta e le informazioni ridondanti rimangono un'area di preoccupazione.

Questo aspetto può riflettere sia un diverso livello di implementazione sia un livello molto basso di trasparenza nell'implementazione e impatto a così breve distanza dalla data in cui IFRS 9 e IFRS 15 dovranno essere applicati, ovvero nelle semestrali.

L'ESMA esorta gli emittenti a rafforzare e accelerare i loro sforzi di attuazione in modo da poter fornire una migliore informazione nel bilancio annuale 2017.


Estratto dallo studio ESMA – percentuale di emittenti che hanno fornito informazioni specifiche sugli impatti di IFRS 9



Considerando che per gli istituti di credito il nuovo principio dovrebbe avere impatti più significativi, l'ESMA ribadisce la sua aspettativa che tutti gli istituti di credito dovrebbero fornire le informazioni dell'impatto quantitativo dell'IFRS 9 nel loro bilancio annuale 2017.

Infine, l'ESMA rileva che circa un quarto degli istituti di credito inclusi nel campione ha deciso di adottare in anticipo i requisiti dell'IFRS 9 relativi al proprio rischio di credito.

Per quanto riguarda le informazioni relative ad IFRS 15, lo studio ha evidenziato che due quinti degli emittenti hanno dato informazioni che sono state valutate progressivamente più specifiche tra bilancio annuale 2016 e semestrali del 2017, come illustrato nel grafico sottostante:



Meno della metà degli emittenti del campione ha fornito informazioni qualitative sulle modalità di adozione del modello in 5 fasi, e solo il 40% ha fornito informazioni qualitative sulla linea temporale prevista per l'attuazione del nuovo principio.

Per quanto riguarda la divulgazione dell'impatto atteso, qualitativo o quantitativo, dell'implementazione dell'IFRS 15, va rilevato che, sebbene più di quattro quinti degli emittenti del campione abbiano fornito informazioni, di questi circa un sesto fornisce informazioni che sono state considerate ridondanti e di scarsa utilità per gli utilizzatori del bilancio.

L'ESMA prevede che gli impatti dell'applicazione iniziale dei nuovi standard saranno noti o ragionevolmente stimabili al momento della preparazione dei conti del 2017 e pertanto dovranno essere divulgati.

Tale informativa dovrebbe includere informazioni sufficientemente disaggregate sia su:

- (i) le scelte di politica contabile che si prevede siano applicate, incluse quelle relative all'approccio di transizione e all'utilizzo degli espedienti pratici; e
- (ii) l'importo e la natura degli impatti attesi rispetto agli importi precedentemente riconosciuti.

L'ESMA raccomanda che gli emittenti si concentrino sulla divulgazione di una descrizione concisa specifica per l'entità delle modifiche introdotte dai nuovi principi e, nei casi in cui sono previste scelte, quali scelte ha fatto l'entità, consentendo così agli utenti di valutare gli impatti.

Gli aspetti legati in modo specifico alla registrazione, misurazione e informativa dell'IFRS 3

Alcuni aspetti legati alla applicazione del principio, che erano stati illustrati in un report del 2014, restano pertinenti. Pertanto, l'ESMA richiama l'attenzione degli emittenti sul trattamento dei seguenti aspetti:

- i. attività immateriali;
- ii. rettifiche durante il periodo di misurazione;
- iii. acquisti a prezzi favorevoli;
- iv. offerte obbligatorie di acquisto (MTO);
- v. Business combinations under common control (BCUCC);
- vi. Rettifiche di costo subordinate a eventi futuri (contingent consideration) e informazioni sul fair value.

Sinteticamente descriviamo le indicazioni fornite per ciascuno di questi aspetti.

Attività immateriali

L'ESMA esorta gli emittenti ad assicurare coerenza tra le ipotesi utilizzate per misurare le attività immateriali a fair value ai fini dell'allocatione prezzo di acquisto (PPA) nelle business combinations, e le assunzioni utilizzate per i test di impairment e per determinare la vita utile nel calcolo dell'ammortamento.

Rettifiche durante il periodo di misurazione

Un punto su cui ESMA richiede agli emittenti di prestare particolare attenzione è svolgere in modo accurato l'analisi delle immateriali nel rispetto del criterio della separabilità descritto nel paragrafo B33 dello IFRS 3 e conseguentemente di descrivere, se rilevanti, le valutazioni sottostanti alla scelta di separazione delle immateriali, nei casi in cui si è ritenuto necessario applicarla.

Acquisti a prezzi favorevoli

Per quanto riguarda il problema degli acquisti a prezzi favorevoli, ESMA ricorda che si dovrebbe trattare di casi occasionali, e solo in tali casi, raccomanda di fornire adeguata descrizione delle motivazioni alla base dell'operazione stessa e sulle modalità di rideterminazione di attività e passività.

Business combinations under common control

ESMA richiede di prestare particolare attenzione all'analisi effettuata per distinguere la parte ricevuta nella BCUCC venga considerata remunerazione per i servizi post operazione, e quale invece sia da considerare come rettifica di costo subordinate a eventi futuri (contingent consideration).

Aspetti specifici dello IAS 7**Riconciliazione delle passività emergenti da attività finanziarie**

ESMA richiama l'attenzione sulle informazioni che, a partire dai bilanci dei periodi che iniziano il 1 gennaio 2017, devono essere fornite in merito ai cambiamenti nelle passività che derivano da attività, privilegiando la forma tabellare nelle note esplicative, seguendo l'esempio E dello IAS 7 che per semplicità di lettura presentiamo qui di seguito:

E. RICONCILIAZIONE DELLE PASSIVITA' DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO							
	20X1	Derivanti da flussi finanziari	Derivanti da ottenimento o perdita di controllo di controllate o altre aziende	Effetto delle variazioni dei tassi di cambio	Variazioni del fair value	Altre variaz.	20x2
			acquisizioni			Nuovi leasing	
finanziam. ML	1,040	250	200	-	-	-	1,490
Passività leasing	-	(90)	-	-	-	900	810
Debiti lungo termine	1,040	160	200			900	2,300

Altri aspetti che richiedono informazioni più dettagliate riguardano la definizione utilizzata dalla società per distinguere cassa e disponibilità liquide, con particolare riguardo agli scoperti di conto corrente.

OIC 11 IL NUOVO PRINCIPIO SULLE FINALITÀ E POSTULATI

OIC, nell'esercizio delle proprie funzioni deve approvare ed emanare i principi contabili.

I principi contabili nazionali vengono approvati dal Consiglio di Gestione e sono sottoposti ad un rigoroso due process di consultazione.

In seguito alla consultazione, e prima della pubblicazione definitiva, i principi contabili nazionali sono soggetti, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, al parere dell'Agenzia delle Entrate, della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Consiglio di Gestione.

Il 29.09.2017 ha predisposto una bozza del nuovo principio, pubblicata il 13.10.2017.

La precedente edizione del principio è stata pubblicata nel maggio 2005 ed aggiornava la versione del gennaio 1994.

Nella bozza in consultazione, all'esito del processo di consultazione sono state solo parzialmente recepite le richieste del gruppo di lavoro nazionale, che avevano riguardato anche questi ulteriori aspetti:

- I criteri di liquidazione e applicazione definiti da OIC 5;
- Il leasing.

A tale bozza è stato allegato il documento in consultazione sino al 13.11.2017 relativo agli "emendamenti ai principi contabili nazionali".

Finalità

Sulle finalità del bilancio il gruppo di lavoro aveva espresso alcuni dubbi interpretativi, infatti l'art. 2423, comma 2, del codice civile stabilisce che: "il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio".

Secondo la Relazione Ministeriale di accompagnamento al D.Lgs. 127/91, con cui è stata data attuazione alle Direttive CEE n. 78/660 e n. 83/349 in materia societaria, la formula "rappresentare in modo veritiero e corretto" costituisce la fedele traduzione dell'espressione "true and fair view" cui fa riferimento la IV Direttiva.

"se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione prevista dal codice è incompatibile con la rappresentazione veritiera, tale disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga."

Nel documento proposto in consultazione la posizione assunta dalla Fondazione è esplicitata come segue:

È espressamente indicato che "l'uso dell'aggettivo veritiero, riferito al rappresentare la situazione patrimoniale ...non significa pretendere dai redattori del bilancio né promettere ai lettori di esso una verità oggettiva di bilancio, ma richiedere che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato".

Postulati

Il nuovo principio indica i seguenti postulati:

- Prudenza;
- Prospettiva della continuità aziendale;
- Rappresentazione sostanziale (sostanza operazione o contratto);
- Competenza;
- Costanza nei criteri di valutazione;
- Rilevanza;
- Comparabilità;
- Neutralità.

Esaminiamo nel seguito i postulati più significativi.

La prudenza

Il principio chiarisce come debba essere interpretato correttamente l'apparente asimmetria delle norme del codice civile, ove l'articolo 2423 bis, al comma 1, n. 1 prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta secondo prudenza.

Il medesimo articolo al n. 2, stabilisce che si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, mentre il comma 1, n. 4, prevede che si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

OIC 11 FINALITA' E POSTULATI

Le richiamate norme delineano un effetto asimmetrico nella contabilizzazione dei componenti economici, con prevalenza del principio della prudenza rispetto a quello della competenza. Infatti, conclude lo standard setter, gli utili non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite, anche se non definitivamente realizzate, devono essere riflesse in bilancio.

Prospettiva della continuità aziendale

L'articolo 2423 bis, comma 1, n. 1, del codice civile, prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della Continuazione dell'attività.

Una società è in funzionamento a meno che non intervenga una delle cause di scioglimento dell'art 2484 cc.

Gli amministratori devono acquisire tutte le informazioni disponibili circa la permanenza del presupposto della continuità aziendale. Se gli amministratori sono a conoscenza del fatto che in un arco temporale futuro di almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio intervenga, o è probabile che intervenga, una delle cause di interruzione, ne devono tenere conto nella redazione del bilancio d'esercizio e darne adeguata informativa.

L'impostazione che si è intesa dare nell'OIC 11 al postulato della continuità aziendale è coerente con le vigenti disposizioni dell'OIC 5 Bilanci di liquidazione, ai paragrafi 2.3 "il momento a partire dal quale devono essere applicati i criteri di liquidazione" e 7 "le valutazioni nel bilancio d'esercizio nell'ipotesi in cui venga meno la validità del postulato del *going concern*".

Rappresentazione sostanziale (sostanza operazione o contratto)

Il principio, dopo aver enunciato quanto indicato dal codice civile all'articolo 2423 bis, comma 1, n. 1-bis, del codice civile prevede che: "la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto", chiarisce al lettore che la prima e fondamentale attività che il redattore del bilancio deve effettuare è l'individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni e confrontarle con le disposizioni dei principi contabili per accertare la correttezza dell'iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici.

L'analisi contrattuale è rilevante anche per stabilire l'unità elementare da contabilizzare ai fini della segmentazione o aggregazione degli effetti derivanti da un contratto, specie nel caso in cui da un contratto unico scaturiscano più diritti e obblighi che richiedano la contabilizzazione separata.

In dottrina erano state individuate tre diverse ipotesi interpretative:

La prima, che abbraccia l'interpretazione letterale della relazione di accompagnamento al decreto, in cui si ritiene che al di fuori delle fattispecie disciplinate dal legislatore e/o dall'OIC il redattore del bilancio non dovrebbe applicare il principio.

La seconda interpretazione indica il redattore del bilancio quale primario soggetto a cui spetta individuare la regola contabile più adeguata per rilevare la sostanza economica del contratto, quindi anche prescindendo dalla declinazione pratica della Fondazione. Ovviamente questa posizione si ispira alla deroga obbligatoria dell'art. 2423 comma 5 del codice civile.

OIC 11 FINALITA' E POSTULATI

La terza posizione infine prevede il rispetto della gerarchia delle fonti e quindi stabilisce che, qualora non si rintracci nella legge la declinazione pratica, essa deve essere ricercata nei principi contabili; solo nel caso in cui non sia reperibile neanche in questi, il redattore potrà adottare quella regola contabile che ritiene adeguata per rilevare la sostanza economica dell'operazione.

Tale ultima posizione è stata inserita nel documento in consultazione.

La bozza in consultazione non ha invece risolto i problemi legati al leasing finanziario, con specifico riferimento al bilancio di esercizio, rinviando nuovamente il problema in funzione dei tempi di aggiornamento del “quadro regolatorio internazionale” per riorganizzare la materia in modo complessivo. **Ricordiamo infatti che da lo IASB (International Accounting Standard Board) e il FASB (Financial Accounting Standard Board) lavorano congiuntamente da oltre un decennio per trovare una soluzione mirata a migliorare la trasparenza nei prospetti economico-finanziari dei locatari, rivenienti dai leasing. Finalmente nel 2016 è stato pubblicato il nuovo principio IFRS 16 che entrerà in vigore il 1 gennaio 2019.**

La rilevanza

La bozza del principio definisce quando una informazione è considerata rilevante: quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell'informazione di bilancio sulla base del bilancio della società. Inoltre, la rilevanza di ciascun singolo elemento che compone le voci di bilancio è giudicata nel contesto complessivo del bilancio.

Quindi si chiarisce chi sono i destinatari primari dell'informazione del bilancio, ovvero coloro che forniscono risorse finanziarie all'impresa: gli investitori, i finanziatori e gli altri creditori. Questa definizione è analoga a quella fornita nel framework internazionale nel nuovo conceptual framework dello IASB.

Come individuare se un'informazione è rilevante? I fattori che devono essere considerati dal redattore del bilancio sono sia di tipo quantitativo che qualitativo. Nei primi si considerano gli effetti economici dell'operazione, o di un evento, identificando quei valori di bilancio che maggiormente saranno interessati da essa e di attenzione da parte dei destinatari primari del bilancio.

Negli elementi qualitativi invece si osserveranno le caratteristiche peculiari dell'operazione, anch'esse nell'ottica dell'importanza per i destinatari primari

Gli emendamenti agli altri principi

L'aggiornamento del principio OIC 11 sulle finalità e postulati comporta effetti su numerosi altri principi, che sono stati conseguentemente emendati.

Nel prospetto si indicano sinteticamente le novità più significative, che riguardano:

- Il principio OIC 12 - Composizione e schemi del bilancio;
- Il principio OIC 16 - Immobilizzazioni materiali;
- Il principio OIC 21 – Partecipazioni;
- Il principio OIC 24 - Immobilizzazioni immateriali;
- Il principio OIC 17 - Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto;
- Il principio OIC 19 – Debiti;
- Il principio OIC 21 - Le partecipazioni;
- Il principio OIC 25 - Imposte sul reddito;
- Il principio OIC 29 - Cambiamenti dei principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
- Il principio OIC 32 - Strumenti finanziari derivati.

Inoltre, è stato abrogato il principio OIC 6 – la ristrutturazione del debito, che è stato incluso nell'OIC 19 come appendice.

OIC: EMENDAMENTI AGLI ALTRI PRINCIPI

OIC	EMENDAMENTO
OIC 12 - Contabilizzazione delle rettifiche di ricavi di esercizi precedenti derivanti da cambiamenti di stima	Tutte le rettifiche di ricavo sono portate a riduzione dei ricavi ad eccezione di quelle derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi ai sensi di OIC 29
OIC 16 E 24 - Svalutazione di beni precedentemente rivalutati	La svalutazione di un bene rivalutato in esercizi precedenti deve sempre essere rilevata a conto economico, salvo che la legge non preveda diversamente
OIC17 - Eliminata l'incoerenza tra due paragrafi	Una controllata può essere esclusa dall'area di consolidamento se è stata acquisita con il fine di rivenderla entro 12 mesi
OIC 19 - Classificazione di un debito commerciale scaduto e rinegoziato	In analogia a OIC 15, aggiunto: 21 A) la classificazione dei debiti è effettuata sulla base della natura o dell'origine degli stessi rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal tempo entro cui le passività saranno estinte
OIC 19 - Ristrutturazione debito e abrogazione OIC 6	Le società che non applicano il costo ammortizzato imputano i costi di transazione delle operazioni di ristrutturazione a conto economico nello stesso esercizio in cui si riceve il beneficio. Se si riduce il debito i costi di transazione sono imputati nello stesso esercizio del beneficio. Nei casi di riduzione di interessi o modifica dei tempi originari di pagamento, invece, i costi si iscrivono nei risconti attivi e addebitati a conto economico lungo la durata residua del debito.
OIC 21 - Determinazione del costo di acquisto di una partecipazione in caso di pagamento differito	Se il pagamento di una partecipazione è differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per operazioni simili o equiparabili, la partecipazione è iscritta in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell'OIC 19
OIC 25 - Bilanci in forma abbreviata	Verrà data separata indicazione delle imposte anticipate nella voce C II Crediti
OIC 29 - Classificazione dei cambiamenti di stima	Gli effetti sono classificati nella voce di conto economico prevista da OIC 12
OIC 32 - Classificazione a conto economico di variazioni di FV di derivati non di copertura all'eliminazione del derivato	Tutti gli effetti economici devono confluire in un'unica voce

Hanno contribuito alla redazione di questo numero: Stefano Bianchi e Paola Pedotti.

L'Accounting Bulletin viene pubblicato da BDO con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito contabile. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento.

Contatti:

BDO Italia
Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel: 02 58 20 10

BDO è tra i principali network internazionali di revisione e consulenza aziendale con circa 74.000 professionisti altamente qualificati in più di 160 paesi. In Italia BDO è presente con oltre 700 professionisti e 20 uffici, una struttura integrata e capillare che garantisce la copertura del territorio nazionale.

L'Accounting Bulletin viene pubblicato con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito contabile. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il 20 dicembre 2017.

BDO Italia S.p.A., società per azioni italiana, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2017 BDO (Italia) - Accounting Bulletin - Tutti i diritti riservati

Audit | Advisory | Outsourcing | Tax & Legal

www.bdo.it